

27^a SESSIONE
Strasburgo, 14-16 ottobre 2014

La democrazia locale e regionale in Belgio

Raccomandazione 366 (2014)¹

1. Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, ricordando:

a. l'Articolo 2, comma 1.b della Risoluzione statutaria CM/Res (2011)2 relativa al Congresso, che stabilisce che uno degli obiettivi del Congresso consiste nel "sottoporre proposte al Comitato dei Ministri, al fine di promuovere la democrazia locale e regionale";

b. l'Articolo 2, comma 3 della sopraccitata Risoluzione statutaria CM/Res (2011)2, che dispone che "Il Congresso elabora regolarmente dei rapporti, paese per paese, sulla situazione della democrazia locale e regionale in tutti gli Stati membri e negli Stati candidati all'adesione al Consiglio d'Europa e vigila, in particolare, affinché i principi contenuti nella Carta europea dell'autonomia locale siano attuati in maniera efficace";

c. la Risoluzione del Congresso 299 (2010), che prevede che il Congresso si impegnerà a utilizzare il Quadro di riferimento del Consiglio d'Europa per la democrazia regionale nell'ambito delle sue attività di monitoraggio, nonché la risposta del Comitato dei Ministri alla Raccomandazione del Congresso 282 (2010) [CM/Cong(2011)Rec282final], che invita i governi degli Stati membri a prendere in considerazione il sopraccitato Quadro di riferimento nell'ambito delle loro politiche e riforme;

d. le motivazioni riportate qui di seguito sulla democrazia locale e regionale in Belgio.

2. Il Congresso nota che:

a. il Belgio ha firmato la Carta europea dell'autonomia locale (qui di seguito "la Carta") il 15 novembre 1985 e l'ha ratificata il 25 agosto 2004. La Carta è entrata in vigore nel paese il 1° dicembre 2004. Le disposizioni non ratificate riguardano gli articoli 3.2, 8.2 e 9.2, 9.6 e 9.7. Conformemente all'articolo 13 della Carta, il Regno del Belgio ha dichiarato di volere limitare la portata della Carta alle province e ai comuni. Ai sensi dello stesso articolo, le disposizioni della Carta non si applicano ai centri pubblici di assistenza sociale (CPAS) sul territorio della Regione di Bruxelles-Capitale;

b. il Belgio ha inoltre firmato il Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale relativo al diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (STCE n. 207), il 16 novembre 2009, ma non lo ha ancora ratificato. Ha altresì firmato la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (CETS n. 106). Al momento, non ha ancora ratificato la Convenzione-quadro sulla protezione delle minoranze nazionali, né la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie;

1. Discussa e adottata dal Congresso il 15 ottobre 2014, 2^a seduta (vedi Documento CG(27)7FINAL relazione esplicativa), relatori: Henrik HAMMAR, Svezia (L, PPE/CCE) e Urs WÜTHRICH-PELLOLI, Svizzera (R, SOC).

c. la Commissione di Monitoraggio del Congresso ha designato come relatori i Sigg. Henrik HAMMAR (Svezia, L, PPE/CCE) e Urs WÜTRICH-PELLOLI (Svizzera, R, SOC) e li ha incaricati di elaborare e presentare al Congresso un rapporto sulla situazione della democrazia locale e regionale in Belgio;

d. la delegazione del Congresso ha effettuato due visite, che si sono svolte l'8 e il 9 ottobre 2013 (Bruxelles e Tervueren) e una seconda visita a Bruxelles dal 4 al 6 febbraio 2014.

3. Il Congresso desidera ringraziare la Rappresentanza permanente del Regno del Belgio presso il Consiglio d'Europa, le autorità belghe a tutti i livelli territoriali e tutti gli interlocutori per la loro disponibilità durante gli incontri, l'interesse dimostrato per le attività del Congresso e la preziosa collaborazione nel corso della visita.

4. Il Congresso nota con soddisfazione quanto segue:

a. la democrazia locale e regionale in Belgio è in modo generale conforme agli impegni assunti ai sensi della Carta, e il fondamento giuridico dell'autonomia locale è pienamente rispettato in tutte le regioni del Belgio, in particolare gli articoli 2, 5, 7, 10 e 11 della Carta;

b. l'entrata in vigore della Sesta riforma dello Stato;

c. l'introduzione, nel 2006, di una procedura di designazione *de jure* automatica dei borgomastri eletti in Vallonia;

d. l'adozione di una legge speciale nel luglio del 2012, convalidata da due sentenze della Corte costituzionale il 3 aprile 2014, ai sensi della quale un borgomastro designato, in caso di rifiuto della sua nomina, può presentare ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, che si pronuncia in maniera definitiva riguardo alla nomina;

e. la nomina di un borgomastro per il comune di Wezembeek-Oppem, nel dicembre del 2013, da parte del ministro fiammingo dell'Interno, e la nomina nel giugno 2014, da parte dell'Assemblea generale del Consiglio di Stato, di un borgomastro per il comune di Kraainem; in entrambi i comuni la nomina del borgomastro non era stata più ratificata dal 2006;

f. il desiderio espresso dalle autorità della Regione Fiamminga, della Regione Vallona, della Comunità germanofona e della Regione di Bruxelles–Capitale di riesaminare le disposizioni della Carta non ancora ratificate, al fine di una loro ratifica.

5. Il Congresso esprime tuttavia preoccupazione per i seguenti punti:

a. la sovrapposizione di certe responsabilità tra il livello comunale e quello provinciale;

b. le difficoltà finanziarie che incontrano gli enti locali nelle tre regioni, in particolare visto l'onere rappresentato per gli enti locali dai costi pensionistici relativi al loro personale;

c. le risorse finanziarie insufficienti dei comuni e delle province del Belgio rispetto alle responsabilità esercitate.

6. Alla luce di quanto sopra esposto, il Congresso chiede al Comitato dei Ministri di invitare le autorità belghe a:

a. continuare l'attuazione di tutti gli aspetti della Sesta riforma dello Stato, secondo il calendario indicato;

b. precisare le competenze degli enti locali, al fine di rafforzare la loro capacità di amministrare gli affari pubblici, alla luce dell'articolo 3.1 della Carta, rafforzando, *de facto e de jure*, la democrazia locale e provinciale in Belgio (articolo 4.2);

c. prendere in esame la possibilità di introdurre un sistema, nella Regione fiamminga e nella Regione di Bruxelles-Capitale, per l'elezione dei borgomastri da parte dei consigli comunali, o da parte dei cittadini, che comporti quindi l'automatica designazione dei borgomastri;

d. migliorare e sistematizzare la procedura di consultazione degli enti locali sulle questioni che li riguardano direttamente, in particolare nella Regione Vallona e nella Regione di Bruxelles – Capitale (articolo 4.6);

e. riesaminare l'onere finanziario a carico degli enti locali costituito dal sistema pensionistico del personale, che rappresenta una quota significativa delle spese dei governi locali in Belgio (diversamente dalle pensioni versate a livello regionale, che sono finanziate a livello federale) e raccomandare al livello federale di adottare misure strutturali per riequilibrare questi oneri (articoli 6.2 e 9.1);

f. incoraggiare le autorità delle Comunità e delle Regioni a prestare un'attenzione particolare alla situazione finanziaria dei comuni e delle province, vigilando affinché dispongano di risorse finanziarie diversificate e sufficienti derivanti da tasse e imposte locali, di cui hanno la facoltà di stabilire l'aliquota, ai sensi degli articoli 9.3 e 9.4 della Carta in tutte le entità territoriali del Belgio;

g. riconsiderare la possibilità di ratificare le disposizioni della Carta non ancora ratificate;

h. prendere in esame la possibilità di ratificare il Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale relativo al diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (STCE n. 207), nonché il Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (STE n. 159).